

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
122/2026/R/EEL**

**INTEGRAZIONI ALLA REGOLAZIONE SULLE RISORSE ESSENZIALI  
PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO  
NELLA FASE DI CONSOLIDAMENTO DEL TIDE**

*Mercato di incidenza: energia elettrica*

**14 aprile 2026**

### **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione, predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), è volto a illustrare le integrazioni che si intendono apportare alla regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, per tenere conto delle norme del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, in tema di separazione tra Balancing Service Provider e Balance Responsible Party, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro e non oltre il **15 maggio 2026**.*

*Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.*

*Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.*

*I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.*

*In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione Mercati Energia**  
**Unità Regolazione Speciale per il Settore Elettrico**  
**Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano**  
**tel. 02-65565290**  
**e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it)**  
**pec: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)**  
**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

#### **1. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo e-mail rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

#### **2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento**

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo e-mail professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

#### **3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

#### **4. Tempi di conservazione**

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

#### **5. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

#### **6. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## INDICE

1	<i>Fase di consolidamento del TIDE e risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico</i>	5
2	<i>Integrazioni alla regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico</i>	5
	<i>Allegato 1 - Integrazioni all'All. A alla deliberazione 9 giugno 2006, 111/06</i>	8

## **1 Fase di consolidamento del TIDE e risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico**

- 1.1 L'Allegato A alla deliberazione 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 attualmente vigente e approvata con la deliberazione 3 giugno 2025 227/2025/R/eel, ha tra l'altro previsto che, a decorrere dalla fase di consolidamento del TIDE (1° febbraio 2026), il *Balancing Service Provider* (di seguito: BSP)<sup>1</sup> possa essere distinto dal *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP)<sup>2</sup>, salvo specifiche eccezioni. Tutte le unità di produzione hanno un BRP, mentre solo le unità di produzione abilitate (obbligatoriamente o volontariamente) hanno un BSP.
- 1.2 Per quanto attiene alle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, il TIDE stabilisce che:
- a) per l'anno 2026, per le Unità Abilitate Singolarmente (di seguito: UAS) soggette ai regimi di essenzialità di cui all'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito anche: deliberazione 111/06)<sup>3</sup>, il BRP assuma obbligatoriamente anche le funzioni di BSP (Sezione 4-30.4.5);
  - b) entro il 30 giugno 2026 i gestori delle unità di produzione relative a impianti essenziali per la sicurezza del sistema qualificate come UAS debbano identificare il BSP che stipulerà il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali con decorrenza 1 gennaio 2027 (Sezione 4-30.4.5), per consentire a Terna di effettuare l'analisi di essenzialità per l'anno 2027 con il dovuto anticipo;
  - c) a partire dall'1 gennaio 2027, nel caso di UAS relative a impianti essenziali per la sicurezza del sistema a cui sono applicati i regimi ordinario e di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06, le funzioni di BSP e BRP siano obbligatoriamente svolte dallo stesso soggetto (Sezione 4-31.2).

## **2 Integrazioni alla regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico**

- 2.1 La regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui alla deliberazione 111/06 prevede che, con riferimento a un dato anno, siano svolte una serie di attività che vedono – direttamente o indirettamente - coinvolti gli “utenti del dispacciamento” che dispongono delle citate risorse. Di norma, dette attività includono, tra l'altro:
- a) prima dell'inizio dell'anno considerato, l'identificazione degli impianti singolarmente essenziali e dei raggruppamenti di impianti essenziali, la definizione dei parametri tecnico-economici per l'applicazione dei regimi di

---

<sup>1</sup> Il BSP è il partecipante al mercato che fornisce energia di bilanciamento e/o capacità di bilanciamento.

<sup>2</sup> Il BRP è il responsabile degli sbilanciamenti legati alle transazioni sul mercato dell'energia elettrica.

<sup>3</sup> La deliberazione 111/06 prevede tre regimi di essenzialità: il regime ordinario (articolo 64), il regime di reintegrazione (articolo 65) e il regime contrattuale (articolo 65bis).

essenzialità alle risorse essenziali e l'individuazione dei regimi cui assoggettare le singole risorse essenziali;

- b) dall'inizio dell'anno considerato, la partecipazione ai mercati nel rispetto dei vincoli di offerta stabiliti per lo specifico regime di essenzialità, l'eventuale modifica dei parametri tecnico-economici per l'applicazione dei regimi di essenzialità alle risorse essenziali, il riconoscimento dei relativi corrispettivi, previa presentazione - ove previsto - di apposite istanze e documenti contabili.

2.2 Prima dell'innovazione della regolazione del dispacciamento di cui al TIDE e con l'unica eccezione della fase sperimentale condotta tramite i progetti pilota, l'“utente del dispacciamento” era sia il partecipante al mercato che forniva energia di bilanciamento e/o capacità di bilanciamento sia il responsabile della programmazione e degli sbilanciamenti legati alle transazioni sul mercato dell'energia elettrica. Poiché, come evidenziato nel capitolo 1, le responsabilità dell'unico “utente del dispacciamento” vengono ripartite tra BRP e BSP (ferme restando le deroghe sopra riportate), si rende necessario specificare come tale ripartizione debba trovare attuazione nell'ambito della disciplina dell'essenzialità.

2.3 Con riferimento agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, a decorrere dalla fase di preparazione nell'anno 2026 per l'applicazione dei regimi di essenzialità *ex* deliberazione 111/06 nell'anno 2027, si ritiene opportuno che gli utenti del dispacciamento citati nelle disposizioni che riguardano l'identificazione preventiva delle risorse essenziali e le attività propedeutiche all'implementazione dei regimi tipici di essenzialità (regime ordinario e regime di reintegrazione, di cui agli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06) siano:

- i BRP nel caso degli impianti singolarmente essenziali costituiti soltanto da Unità non Abilitate da Programmare (tali unità, di seguito denominate UnAP, non essendo abilitate, non hanno un BSP);
- i BSP in tutti gli altri casi.

Ciò risulta coerente con il fatto che l'analisi preventiva di essenzialità svolta da Terna, che costituisce il punto di partenza del processo di applicazione della disciplina sulle risorse essenziali di cui alla deliberazione 111/06, si concentra sui BSP (ove presenti), ai fini dell'individuazione dei raggruppamenti di impianti essenziali, e sugli impianti singolarmente essenziali, costituiti prevalentemente da UAS.

2.4 Nel caso di UAS relative a impianti essenziali per la sicurezza del sistema a cui sono applicati il regime ordinario o il regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06, occorre preventivamente identificare il soggetto che, ai sensi della Sezione 4-31.2 del TIDE, svolgerà le funzioni di BSP e BRP a partire dal 1° gennaio 2027. A tal proposito, per le medesime ragioni esplicitate al punto 2.3, si ritiene opportuno che, entro un termine predefinito anteriore all'anno di essenzialità considerato, con riferimento a ogni impianto essenziale che, contestualmente, è incluso nell'elenco degli impianti essenziali *ex* comma 63.1 della deliberazione 111/06 ed è composto almeno da un'UAS, il relativo BSP comunichi a Terna il soggetto, di cui alla

Sezione 4-31.2 del TIDE, che svolgerà le funzioni sia di BSP sia di BRP per l'impianto nel periodo di applicazione del regime di essenzialità di cui all'articolo 64 o all'articolo 65. L'Autorità è altresì orientata a prevedere che, ove Terna non riceva detta comunicazione entro il termine previsto, il soggetto di cui alla Sezione 4-31.2 del TIDE per l'impianto considerato corrisponda al BSP che avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione.

- 2.5 Per quanto riguarda gli impianti essenziali soggetti al regime ordinario o al regime di reintegrazione, per ciascun anno di essenzialità dal 2027 incluso, per le attività svolte durante l'anno considerato e dopo lo stesso (es. presentazione dell'istanza di reintegrazione nell'anno  $y+1$  per l'anno  $y$ ), si ritiene opportuno che l'utente del dispacciamento sia:
- a) nel caso di impianti essenziali che sono composti almeno da un'UAS, il soggetto che svolge le funzioni sia di BSP sia di BRP, di cui al punto 2.4, e, dopo il periodo di applicazione dei regimi di cui agli articoli 64 e 65, il BSP ove diverso dal BRP;
  - b) nel caso di impianti essenziali che sono composti soltanto da UnAP, il BRP.
- 2.6 Nel caso di UAS relative a impianti essenziali per la sicurezza del sistema da assoggettare al regime contrattuale di cui all'articolo 65*bis* della deliberazione 111/06, poiché tale regime può essere applicato soltanto a risorse abilitate e prevede obblighi esclusivamente con riferimento al mercato per il servizio di dispacciamento, si ritiene opportuno che, in relazione agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, sin dalla fase di preparazione nell'anno 2026 per l'applicazione del regime nell'anno 2027, l'utente del dispacciamento menzionato nelle disposizioni che riguardano il regime contrattuale corrisponda con il BSP. Dato un determinato anno di essenzialità  $y$ , quindi, questa impostazione sarà adottata sia nella fase di preparazione svolta nell'anno  $y-1$  per l'applicazione del regime nell'anno  $y$ , sia rispetto alle attività relative all'anno  $y$  svolte dopo l'inizio dello stesso.
- 2.7 Nell'Allegato 1 al presente documento sono indicate le integrazioni alla deliberazione 111/06 coerenti con quanto sopra esposto.

*Q1.* Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle integrazioni della disciplina di essenzialità riportate nell'Allegato 1 al presente documento, per tenere conto delle norme del TIDE in tema di separazione tra BSP e BRP? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

## **Allegato 1 - Integrazioni all'All. A alla deliberazione 9 giugno 2006, 111/06**

*omissis*

### **PARTE III**

#### **APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO**

*omissis*

### **TITOLO 2**

#### **RISORSE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO**

*omissis*

#### ***Articolo 63***

##### ***Impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico***

*omissis*

- 63.15 A decorrere dall'anno 2026, con cadenza annuale, entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 63.1 o, se precedente, entro il giorno 30 novembre dell'anno della medesima pubblicazione, con riferimento a ogni impianto essenziale che, contestualmente, è incluso nel citato elenco ed è composto almeno da un'UAS, il relativo BSP comunica a Terna il soggetto, di cui alla Sezione 4-31.2 del TIDE, che svolgerà le funzioni sia di BSP sia di BRP per l'impianto nel periodo di applicazione del regime di essenzialità di cui all'articolo 64 o all'articolo 65. Ove Terna non riceva detta comunicazione entro il termine previsto, il soggetto di cui alla Sezione 4-31.2 del TIDE per l'impianto considerato corrisponde al BSP.
- 63.16 Con riferimento agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, a decorrere dalla fase di preparazione nell'anno 2026 per l'applicazione dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, nell'anno 2027, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.11, 63.11.1, 63.11.2 e 63.11.3 è il BRP nel caso degli impianti singolarmente essenziali costituiti soltanto da UnAP e il BSP negli altri casi.
- 63.17 In relazione agli anni dal 2027 incluso, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 63.7 e 63.12 è:
- a) nel caso di impianti essenziali che sono composti almeno da un'UAS, il soggetto che svolge le funzioni sia di BSP sia di BRP, di cui al comma 63.15, e, dopo il periodo di applicazione dei regimi di cui agli articoli 64 e 65, il BSP ove diverso dal BRP;
  - b) nel caso di impianti essenziali che sono composti soltanto da UnAP, il BRP.

#### **Articolo 64**

*Vincoli afferenti gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammessi alla reintegrazione dei costi*

*omissis*

- 64.50 Con riferimento agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, a decorrere dalla fase di preparazione nell'anno 2026 per l'applicazione dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, nell'anno 2027, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 64.16, 64.22.2, 64.29, 64.30 e 64.31 è il BRP nel caso degli impianti singolarmente essenziali costituiti soltanto da UnAP e il BSP negli altri casi.
- 64.51 In relazione agli anni dal 2027 incluso, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 64.1, 64.2, 64.3, 64.7, 64.8, 64.8.1, 64.9, 64.10, 64.19.1, 64.27, 64.33, 64.35, 64.38, 64.39, 64.40, 64.41, 64.42, 64.43 e 64.44 è:
- a) nel caso di impianti essenziali che sono composti almeno da un'UAS, il soggetto che svolge le funzioni sia di BSP sia di BRP, di cui al comma 63.15, e, dopo il periodo di applicazione dei regimi di cui agli articoli 64 e 65, il BSP ove diverso dal BRP;
  - b) nel caso di impianti essenziali che sono composti soltanto da UnAP, il BRP.

#### **Articolo 65**

*Vincoli afferenti gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi*

*omissis*

65.12 *omissis*

- f) i commi 64.50 e 64.51, limitatamente alle disposizioni relative ai commi menzionati nelle precedenti lettere.

*omissis*

- 65.45 Con riferimento agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, a decorrere dalla fase di preparazione nell'anno 2026 per l'applicazione dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, nell'anno 2027, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 65.3.6 e 65.3.7 è il BRP nel caso degli impianti singolarmente essenziali costituiti soltanto da UnAP e il BSP negli altri casi.
- 65.46 In relazione agli anni dal 2027 incluso, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 65.1, 65.2, 65.3, 65.3.1, 65.3.2, 65.3.4, 65.3.5, 65.3.9, 65.4, 65.19, 65.20.2,

dei 65.21, 65.22, 65.23, 65.24, 65.24.1, 65.27, 65.27.1, 65.28, 65.29, 65.30, 65.31, 65.34, 65.36, 65.37, 65.39, 65.40 e 65.41 è:

- a) nel caso di impianti essenziali che sono composti almeno da un'UAS, il soggetto che svolge le funzioni sia di BSP sia di BRP, di cui al comma 63.15, e, dopo il periodo di applicazione dei regimi di cui agli articoli 64 e 65, il BSP ove diverso dal BRP;
- b) nel caso di impianti essenziali che sono composti soltanto da UnAP, il BRP.

### ***Articolo 65bis***

*Modalità alternative per l'assolvimento degli obblighi di offerta derivanti dalla titolarità di impianti essenziali*

*omissis*

65bis.13 Con riferimento agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, a decorrere dalla fase di preparazione nell'anno 2026 per l'applicazione dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, nell'anno 2027, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 65bis.1, 65bis.2, 65bis.3, 65bis.4, 65bis.5, 65bis.7, 65bis.8, 65bis.9, 65bis.10 e 65bis.12 è il BSP.

*omissis*